

Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2024, n. 2-8271

Decreto legislativo 99/2004, articolo 5. Disposizioni per la ricognizione delle imprese agromeccaniche piemontesi



Seduta N° 437

Adunanza 05 MARZO 2024

Il giorno 05 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 14:45 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA

DGR 2-8271/2024/XI

OGGETTO:

Decreto legislativo 99/2004, articolo 5. Disposizioni per la ricognizione delle imprese agromeccaniche piemontesi

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

il Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, all'articolo 5, definisce l'attività agromeccanica come "quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantire la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta";

l'attività agromeccanica è esercitata in Piemonte da un numero significativo di imprese e interessa una quota importante della superficie agricola coltivata e si caratterizza, in diversi ambiti di intervento, per l'esecuzione di pratiche colturali di notevole impatto ambientale che richiedono capacità e qualificazioni professionali e l'impiego di adeguati macchinari e attrezzature;

la continua evoluzione del settore agricolo porta alla crescente adozione di comportamenti rispettosi di codici di buona pratica agricola e di salvaguardia ambientale che richiedono specializzazione e qualificazione degli operatori e degli interventi eseguiti, nonché, in alcuni casi, l'utilizzo di macchine e attrezzature a elevata tecnologia, non sempre alla portata delle aziende agricole per gli ingenti investimenti richiesti sia in termini economici che di capitale umano impiegato.

Ritenuto che disporre di informazioni certe circa le imprese che esercitano attività agromeccanica, la specifica area di operatività regionale, la tipologia e caratteristiche dei servizi offerti, il grado di qualificazione e specializzazione professionale garantita, e il rispetto, nell'esecuzione degli interventi, delle normative vigenti nel settore, rappresenti uno strumento a servizio delle aziende

agricole che intendono avvalersi dei relativi servizi e della pubblica amministrazione nella predisposizione di politiche di intervento specifiche per il settore.

Ritenuto, a tal fine, opportuno prevedere di:

- valorizzare il sistema delle imprese che svolgono attività agromeccaniche e di promuoverne la qualificazione professionale, al fine di consentire l'offerta al settore agricolo di servizi con garanzie in termini di qualità, professionalità, specializzazione, ecosostenibilità, nel rispetto delle normative vigenti in termini di tutela ambientale, di adozione di buone pratiche agricole, di sicurezza del lavoro, di applicazione dei contratti di lavoro di categoria previsti a livello nazionale, nonché di tutela dei danni derivanti dall'esercizio delle attività;
- favorire, nell'esercizio delle attività agromeccaniche, l'adozione di pratiche e comportamenti nel rispetto delle normative e delle tutele sopra riportate;
- favorire, attraverso la formazione, la diffusione delle competenze nell'ambito del contoterzismo in agricoltura;
- concorrere al miglioramento della conoscenza del settore della fornitura dei servizi agromeccanici, anche a fini programmatori pubblici e di interventi a sostegno del settore

Ritenuto, pertanto, di avviare una ricognizione delle imprese agromeccaniche, individuando i requisiti e le condizioni che le imprese devono possedere per il relativo inserimento in un elenco tabellare.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a definire i criteri ed i requisiti per tale ricognizione e ha provveduto, come da documentazione agli atti, a sentire le rappresentanze delle principali organizzazioni agricole e delle imprese operanti nel settore delle attività agromeccaniche.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di disporre di avviare una ricognizione delle imprese agromeccaniche piemontesi, come definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 99/2004, approvando i criteri ed i requisiti per l'inserimento ad un elenco tabellare, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di valutare la fattibilità di un eventuale elenco da attivarsi nel rispetto della normativa vigente;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla

gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8271-2024-All_1-05_AllegatoElencoAgromecc_def.docx

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DISPOSIZIONI PER LA RICOGNIZIONE DELLE IMPRESE AGROMECCANICHE IN REGIONE PIEMONTE

DEFINIZIONI

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 del d.lgs. 99/2004 è definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La ricognizione delle imprese agromeccaniche, finalizzata a valutare la fattibilità di un eventuale elenco da attivarsi nel rispetto della normativa vigente, persegue i seguenti obiettivi:

- A) Promuovere la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche piemontesi;
- B) Attuare una formazione specialistica per favorire la diffusione delle competenze nell'ambito del contoterzismo in agricoltura;
- C) Dare evidenza degli operatori economici del settore e consentire l'individuazione, con informazioni sempre aggiornate e verificate dall'amministrazione pubblica, dei prestatori di servizio in funzione della tipologia delle lavorazioni da eseguire, della dislocazione territoriale dell'impresa e della capacità di offrire garanzie in termini di:
 - esperienza pregressa nel settore;
 - rispetto della normativa nazionale attinente le macchine e attrezzature utilizzate;
 - rispetto della normativa previdenziale e contrattuale in materia di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori;
 - rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - rispetto dei codici di buona pratica agricola e di salvaguardia dell'ambiente, derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
 - tutela dei destinatari delle prestazioni agromeccaniche e dei dipendenti delle imprese contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;
 - offerta di servizi professionali e di qualità.

D) Favorire, nell'esercizio delle attività agromeccaniche, l'adozione di pratiche e comportamenti nel rispetto delle normative, dei codici e delle tutele sopra riportate;

E) Concorrere al miglioramento della conoscenza del settore della fornitura di servizi agromeccanici, anche a fini programmatori pubblici e di interventi a sostegno del settore.

2. REQUISITI E CONDIZIONI

Possono presentare la richiesta per l'inserimento all'elenco tabellare delle imprese agromeccaniche le imprese che possiedono i seguenti requisiti.

A. Iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività agromeccanica.

1. Imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che svolgono unicamente attività agromeccaniche, come definite dall'art. 5 del D.Lgs. 99/2004, identificate tramite i codici ATECO 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale, 01.62.00 Attività di supporto alla produzione animale, 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura.

2. Imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che svolgono diverse attività produttive, tra le quali anche le attività agromeccaniche, come definite dall'art.5 del D.Lgs. 99/2004, identificate con i codici ATECO di cui al punto 1.

B. Sede legale.

La Sede legale è in Regione Piemonte.

Nel caso in cui la sede legale sia in altra regione e in Piemonte sia presente una sede operativa, questa deve risultare iscritta alla CCIAA come unità locale.

C. Iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole della Regione Piemonte, in posizione validata, secondo quanto disposto da Regione Piemonte e dall’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

D. Possesso delle polizze assicurative obbligatoriamente previste dalla normativa quali RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) e RCO (Responsabilità Civile Operai), a garanzia dei danni agli operatori delle imprese che svolgono servizi agromeccanici per responsabilità in capo alle imprese, e di eventuali altre polizze volontarie aggiuntive.

E. Assunzione di manodopera in applicazione del CCNL specifico di categoria per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura.

F. Formazione obbligatoria dei propri dipendenti e collaboratori assolta in funzione dei servizi prestati e procedure di sicurezza e tutela degli operatori adottate ai sensi del D.lgs. 81/2008, nei casi previsti.

G. Esperienza pregressa dell’impresa come attività agromeccanica da almeno due anni dalla data di presentazione della richiesta oppure esperienza pregressa dell’imprenditore o di uno dei soci in attività agromeccanica per almeno quattro anni (presso un’impresa agromeccanica) dalla data di presentazione della richiesta oppure aver concluso la frequenza di un corso di formazione per la qualificazione di imprenditore agromeccanico per almeno 50 ore.

H . Assenza di situazioni inabilitanti

Ai fini dell’inserimento è richiesto:

1. che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione giudiziale o soggetta alle altre procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 12/1/2019 n.14) o altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente del Paese di stabilimento;

2. che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia), in relazione alla forma giuridica dell'impresa, non sussistano le cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D. lgs. n. 159/2011 (Effetti delle misure di prevenzione);
3. di non essere in situazioni di irregolarità contributiva, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui ha sede;
4. di non aver commesso, nell'anno precedente alla richiesta di inserimento, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da soggetti pubblici o privati o errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
5. di non aver commesso, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della richiesta, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza del lavoro;
6. che nel corso dei tre anni precedenti la richiesta, nei propri confronti e/o nei confronti del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, comma 1, direttiva CEE 2004/18.

3. SEZIONI E CATEGORIE

3.1 Sezioni

Le sezioni sono definite sulla base dei servizi forniti dall'impresa agromeccanica.

L'inserimento dell'impresa agromeccanica all'interno di una o più sezioni dipende dalla disponibilità di macchine e attrezzature necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni caratterizzanti la sezione.

Si dà evidenza di eventuali titoli formativi acquisiti dall'impresa in riferimento ai servizi che fornisce.

Nel caso l'impresa fornisca servizi di difesa fitosanitaria, è richiesto, per l'inserimento alla relativa sezione, il possesso della certificazione prevista dalla normativa vigente per gli operatori, del certificato di controllo funzionale e di regolazione strumentale, entrambi da rinnovare a cadenza biennale, per ciascuna delle attrezzature e delle macchine impiegate per l'attività.

3.2 Categorie di impresa

Le imprese agromeccaniche sono distinte nelle seguenti categorie:

Categoria I: imprese che svolgono unicamente l'attività agromeccanica.

Categoria II: imprese che svolgono diverse attività, tra cui quella agromeccanica, quest'ultima esercitata in misura economicamente prevalente rispetto alle altre.

Categoria III: imprese che svolgono diverse attività, tra cui quella agromeccanica, quest'ultima esercitata in misura economicamente non prevalente rispetto alle altre.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INSERIMENTO

La richiesta di inserimento è presentata tramite il SIAP (Sistema informativo Agricolo Piemontese) direttamente dall'impresa, utilizzando le credenziali SPID, oppure da un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) provvisto di mandato di assistenza o da professionisti, espressamente incaricati, che offrono servizi di consulenza alle imprese.

La richiesta è sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato.

5. CONTENUTI DELLA RICHIESTA

La richiesta è compilata elettronicamente tramite il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese), ed è composta dalle seguenti informazioni, trattate ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR).

5.1 Informazioni precompilate desunte dal fascicolo aziendale costituito nell'anagrafe agricola regionale e confermate nella forma dell'autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

- 1) Dati anagrafici e giuridici dell'impresa.
- 2) Elenco delle macchine e degli attrezzi disponibili per le operazioni agromeccaniche.

5.2 Informazioni rese nella forma delle autodichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

1. Dati economico-quantitativi dell'attività agromeccanica e, se del caso, delle altre attività svolte.
2. Tipologia dei principali servizi/lavorazioni effettuati e categoria di iscrizione dell'impresa
3. Tipologie di polizza assicurative attivate.
4. Indicazioni relative al personale addetto.
5. Esperienza pregressa nell'attività agromeccanica.
6. Servizi aggiuntivi accessori all'attività agromeccanica.
7. Formazione obbligatoria e supplementare del personale in funzione dei servizi prestati.
8. Certificazioni volontarie
9. Dichiarazioni relative all'assenza di condizioni ostative all'iscrizione, di cui al paragrafo 2.

Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta digitalmente occorre allegare anche copia della carta di identità.

6. INSERIMENTO NELL'ELENCO TABELLARE

Tutte le richieste di inserimento nell'elenco tabellare saranno soggette alla verifica automatica dei requisiti d'iscrizione di cui al paragrafo 5.1 e della presenza delle autodichiarazioni di cui al paragrafo 5.2.

L'impresa è inserita nell'elenco a seguito della verifica, da parte della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, della corretta iscrizione nel Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), dell'assenza di cause ostative previste dall'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 e della regolarità rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Sono riportate nell'elenco le seguenti informazioni.

- Dati anagrafici e giuridici dell'impresa, sulla base dei dati inseriti nel fascicolo aziendale.
- Sezioni e categorie di iscrizione.
- Ulteriori informazioni che l'impresa intende rendere pubbliche.

7. CONTROLLI

La Direzione regionale Agricoltura e cibo controlla, anche a campione e in misura non inferiore al 10% annuo, la sussistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese che hanno fatto richiesta.

In caso di insussistenza di uno dei requisiti e delle condizioni richieste per l'inserimento nell'elenco tabellare, la Direzione regionale Agricoltura e cibo non prende in considerazione per la ricognizione la relativa richiesta.

8. MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO

Con successivo provvedimento del Dirigente pro-tempore del Settore "Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo" saranno definiti gli aspetti organizzativi, procedurali e di dettaglio, per l'avvio della ricognizione.